

ORIGINALE

UFFICIO ECOLOGIA-PATRIMONIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 84 DEL 01-10-2025

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTEKNICI E LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE. STAGIONE INVERNALE 2025-2026

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;

il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea

del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Preso atto che:

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10;

livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

la stazione di riferimento per il Comune di Noale è quella denominata "Mirano";

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante i canali istituzionali;

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Richiamati:

il D.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";

il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1”;

la DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;

il D.M. n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 “Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i.;

l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visti:

la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare le seguenti limitazioni nell'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale, per le combustioni all'aperto, lo spargimento liquami zootecnici e della circolazione in funzione dei livelli di emergenza:

A. GENERATORI DI CALORE DOMESTICI

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 dal lunedì alla domenica:

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **25 mg/Nm³**;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15 mg/Nm³**;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D.Lgs n. 152/2006

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali. Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 4.

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai cinque steri (5 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell'anno precedente. Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella). Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

D. SPANDIMENTO LIQUAMI ZOTECNICI

Per il periodo: continuo

D1. Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea **entro 24 ore dalla distribuzione**, fatti salvi la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati

Per il periodo dal 01 ottobre 2024 al 15 aprile 2025 dal lunedì alla domenica

ALLERTA 1 - ARANCIO E ALLERTA 2 - ROSSO

D2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o coninterrimento immediato.

**E. LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE
RICADENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO
NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA**

1. Allerta 0 Livello VERDE, Allerta livello 1 ARANCIO e 2 ROSSO - valido dal 1° ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026:

1.1. divieto di circolazione nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;

1.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;

1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;

2. Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2025 - misura aggiuntiva al punto 2 :

3.1. divieto di circolazione e uso 24h dal lunedì alla domenica, per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1. Macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;

3. Divieto dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.

4. L'ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale ad eccezione dei tratti indicati nella tavola allegata per il raggiungimento delle aree a parcheggio.

5. I livelli di allerta 1 ARANCIO, 2 ROSSO e 2 ROSSO PROLUNGATO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine

ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

6. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale. Eventuali ulteriori misure di limitazione per la stagione invernale 2023/2024 verranno adottate dopo comunicazioni da parte del CIS.

7. Deroche e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:

- autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

- autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
- veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

8. Deroche/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10, 8.23 e 8.30, che sono sostituite come di seguito indicate **con motivazioni sociali, economici, di salute:**

- veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel comune di Noale che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento per la parte relativa alle limitazioni al traffico veicolare;

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella parte relativa alle limitazioni al traffico veicolare della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INVITA

- a. Le imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

A. SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L.689/1981.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

B. PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Collettività a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
- Comando di Polizia Locale;
- ULSS 3 Serenissima;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Regione Veneto
- Città metropolitana di Venezia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

SORINO STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A
comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti

“Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2025-2026”

1. Periodo di attuazione delle misure

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1° ottobre al 30 aprile.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata Milano:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

3. TRASPORTI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
3.1	Smart Working: Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione comunale
3.2	Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2	Dal 1° ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026; dalle ore 8:30 alle ore 18:30	Intero territorio: viabilità comunale (vedere planimetria allegata)
Livello di allerta 1 ARANCIO	Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2		
Livello di allerta 2 ROSSO	<i>Deroghe al punto 6</i>		
3.3	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico; Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello; Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione;	Dal 1° ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale
3.4	Implementazione dei controlli circolazione stradale	In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico	Intero territorio comunale

4. IMPIANTI TERMICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1	Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto		
Nessuna allerta VERDE	<p>Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1° ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1° ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO			
4.2	Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

5. COMBUSTIONI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1	Divieto di combustioni all'aperto in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	<p>Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).</p> <p>I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale a quello svolto nell'anno precedente.</p> <p>Deroghe: per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini.</p>	Dal 1° ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Tipologia: Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).</p>	Dal 1° ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<p>Deroghe: Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini.</p>		
5.2	<p>Divieto: di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).</p>	Continua	Tutto il territorio comunale
5.3	Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

6. SPANDIMENTI ZOOTECNICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
6.1	Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Tipologia: Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione , fatti salvi la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati.	Continua	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	Divieto: di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o coninterramento immediato.	Dal 1° ottobre al 15 aprile	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO			
6.2	Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore Deroa: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.	Continua	Tutto il territorio comunale
6.3	Potenziamento dei controlli su spandimenti zootecnici	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

7. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- b) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- c) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- d) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- e) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- h) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- i) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- j) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- k) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- l) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- m) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- n) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

- o) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- p) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- q) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- r) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- s) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- t) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- u) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- v) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- w) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- x) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- y) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- z) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- aa) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- bb) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

**CIRCOLAZIONE ORDINANZA
LIMITAZIONI TRAFFICO**

- ☐ Visite Mediche/Analisi
☐ Operatori Sanitari /Ass. Sanitaria / Farmacisti
☐ Veicoli pubblico servizio / pubblica utilità
☐ Operatori mercato
☐ Trasporto merci deperibili / Artigiani e Serv. Manutentivi
☐ Cerimonie Funebri / Nuziali
☐ Veicoli Soc. Sportive
☐ Ministri di Culto

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a Signor/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____
via/piazza _____ nr. _____ tel. _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

- di circolare in deroga alle limitazioni previste dall'Ordinanza Dirigenziale N nei termini da quest'ultima previsti;
- di condurre il veicolo tipo _____ targato _____;
- che per raggiungere il luogo di destinazione dalle ore _____ alle ore _____ percorre il seguente itinerario:¹

per i seguenti motivi:

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all'art. 43 dello stesso T. U.

Venezia, _____

In fede

¹ Indicare il luogo di partenza, le principali vie percorse e il luogo di destinazione

**CIRCOLAZIONE ORDINANZA
LIMITAZIONI TRAFFICO**

FAC SIMILE Dichiarazione Lavoratore

Il/La sottoscritto/a Signor/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____
via/piazza _____ nr. _____ tel. _____
dipendente/collaboratore della ditta _____ PI/CF _____
con sede/i di lavoro in _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di circolare in deroga alle limitazioni previste dall'Ordinanza Dirigenziale N 546/2021 nei termini da quest'ultima previsti, in particolare al punto 8.8
- di condurre il veicolo tipo _____ targato _____;
- che per raggiungere il luogo di destinazione e rientrare a domicilio, percorre il seguente itinerario:¹

_____ ,
per i seguenti motivi:

_____.

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all'art. 43 dello stesso T. U.

Venezia, _____

Il dichiarante

Il Datore di Lavoro

¹ Indicare il luogo di partenza, le principali vie percorse e il luogo di destinazione

AREA SOGGETTA A LIMITAZIONI DEL TRAFFICO

PERCORSO CONSENTITO

STRADE PERCORRIBILI SOLO PER ACCESSO AI PARCHEGGI

